



Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l'Educazione,
la Scienza e la Cultura



Commissione Nazionale
Italiana per l'UNESCO

DIRETTIVE

CONCERNENTI

L'USO DEL NOME, ACRONIMO, LOGO E NOMI DI DOMINIO INTERNET DELL'UNESCO

Dal 1° novembre 2007, l'uso del nome, acronimo, logo e nomi di dominio Internet dell'UNESCO è soggetto alle seguenti disposizioni (rif.: Risoluzione 34 C/86):

1. Nome, acronimo, logo e nome di dominio Internet dell'Organizzazione

1.1 Definizioni

Il nome completo ufficiale è: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, in italiano: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il nome può essere tradotto in qualsiasi lingua.

L'acronimo è formato dalle iniziali del nome completo in inglese: UNESCO. Esso può essere scritto in qualsiasi carattere.

L'emblema o logo, che è utilizzato come marchio ufficiale, è indicato di seguito:



Il nome di dominio Internet dell'Organizzazione è “unesco.org”.

1.2 Protezione

Nella misura in cui il nome, l'acronimo e il logo dell'UNESCO sono stati notificati e accettati dagli Stati Membri dell'Unione di Parigi ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, adottata nel 1883 e rivista a Stoccolma nel 1967, l'UNESCO fa ricorso ai sistemi nazionali degli Stati Membri della Convenzione di Parigi per impedire l'uso del nome, acronimo o logo dell'UNESCO laddove tale uso suggerisca falsamente un legame con l'UNESCO.

L'UNESCO può adottare misure contro l'uso improprio del suo nome o acronimo come dei nomi di dominio Internet ai sensi della Policy per la risoluzione di controversie sui nomi di dominio uniformi adottata dalla Corporazione Internet per i nomi e i numeri assegnati (ICANN) o delle procedure definite dalle autorità nazionali e/o da altri organismi competenti.

1.3 Diritti d'uso

Solo la Conferenza Generale e il Comitato Esecutivo, ovvero gli organi direttivi, il Segretariato e le Commissioni Nazionali per l'UNESCO hanno il diritto di utilizzare il nome, l'acronimo, il logo e/o i nomi di dominio Internet dell'UNESCO senza previa autorizzazione, fatte salve le norme stabilite dalle Direttive.

1.4 Autorizzazione

Autorizzare l'uso del nome, acronimo e/o logo dell'UNESCO è una prerogativa della Conferenza Generale e del Consiglio Esecutivo. In casi specifici stabiliti dalle Direttive, gli organi direttivi autorizzano, per delega, il Direttore Generale e le Commissioni Nazionali per l'UNESCO a concedere tale uso ad altri organismi. Il potere di autorizzare l'uso del nome, acronimo, logo e/o nomi di dominio Internet dell'UNESCO non può essere concesso ad altri organismi.

Qualsiasi decisione che autorizzi l'uso del nome, acronimo, logo e/o nomi di dominio dell'UNESCO si basa sui seguenti criteri: (i) pertinenza dell'associazione proposta

rispetto agli obiettivi strategici e al programma dell'Organizzazione; e (ii) conformità con i valori, i principi e gli obiettivi costituzionali dell'UNESCO.

L'uso del nome, acronimo, logo e/o nome di dominio deve essere espressamente autorizzato in anticipo e per iscritto e deve rispettare le condizioni e le procedure specificate, in particolare per quanto riguarda la sua presentazione visiva, la durata e la portata.

II. Forme di utilizzo

II.1 Criteri grafici del nome, acronimo e logo

Il logo dell'UNESCO deve essere riprodotto secondo i criteri grafici elaborati dal Segretariato e non deve essere modificato. Ove possibile, il nome completo dell'Organizzazione (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) dovrebbe apparire sotto il logo nella(e) lingua(e) del documento, in modo tale da affermare l'adesione dell'Organizzazione al sistema delle Nazioni Unite e i suoi specifici campi di competenza.

Il logo dell'UNESCO può essere associato al logo o ai loghi di organi ausiliari, programmi intergovernativi, altre organizzazioni o eventi specifici (logo misto).

Per rendere il collegamento con l'UNESCO preciso e concreto, il logo misto dovrebbe, ove possibile, includere una frase o un'indicazione del modo in cui l'ente o l'evento in questione sono collegati.

II.2 Registrazione e utilizzo dei nomi di dominio Internet

A livello internazionale

Tutte le estensioni generiche (gTLD) devono rinviare al solo nome di dominio internazionale attivo dell'UNESCO: "unesco.org". Il sito Internet corrispondente a questo indirizzo è gestito dal Segretariato. Solo un membro del personale debitamente autorizzato dal Direttore Generale può registrare nomi di dominio nell'ambito delle estensioni generiche già esistenti o future.

A livello nazionale

Le estensioni nazionali (ccTLD) offrono un'opportunità di evidenziare la presenza dell'UNESCO in ciascun paese. I nomi di dominio Internet dovrebbero essere, ove possibile, registrati sotto estensioni o sub-estensioni nazionali dalle Commissioni Nazionali e rimandare al sito Internet della Commissione Nazionale se esistente, o al sito "unesco.org", al fine di evitare la registrazione da parte di soggetti terzi.

Policy sui nomi di dominio combinati

Poiché le possibilità di registrare dei nomi di dominio Internet associando le sei lettere del nome dell'UNESCO a qualsiasi lettera (e) o simbolo (i) sono praticamente illimitate, l'Organizzazione non riconosce ufficialmente alcun sito che opera con tali nomi di dominio.

Per fare riferimento ai siti Internet degli organismi o dei progetti collegati al Segretariato o alle Commissioni Nazionali, devono essere promosse pratiche

consistenti nel fornire i nomi di domini ufficiali. Il Segretariato, le Commissioni Nazionali e/o altri organi competenti adottano tutte le misure appropriate per impedire a soggetti terzi non espressamente autorizzati di registrare e utilizzare tali nomi di dominio combinati.

III. Ruolo degli organi direttivi e del Direttore Generale

III.1 Ruolo degli organi direttivi

III.1.1 Autorizzazione

La Conferenza Generale e il Comitato Esecutivo autorizzano l'uso del nome, acronimo o logo dell'UNESCO per mezzo di risoluzioni e decisioni, in particolare nel caso di programmi intergovernativi, reti di programma, organismi sotto l'egida dell'UNESCO (ad esempio, centri di categoria 2), partner ufficiali, premi mondiali o regionali ed eventi speciali negli Stati Membri.

Gli organi direttivi devono assicurare che le loro risoluzioni e decisioni stabiliscano i termini dell'autorizzazione concessa, in conformità con le Direttive.

Gli organi direttivi possono chiedere al Direttore Generale di sottoporre loro casi specifici di autorizzazione e/o presentare loro una relazione occasionale o regolare su casi specifici di uso e/o di autorizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di patrocinio, i partenariati e l'uso commerciale.

III.1.2 Protezione

Gli organi direttivi devono garantire che le norme che regolano i programmi intergovernativi, le reti di programma e gli organismi sotto l'egida dell'UNESCO siano in armonia con queste Direttive.

In casi specifici, gli organi direttivi possono chiedere al Direttore Generale di monitorare il corretto uso del nome, acronimo e logo dell'UNESCO e di avviare dei procedimenti contro l'uso abusivo, ove necessario.

III.2 Ruolo del Direttore Generale

III.2.1 Autorizzazione

Nell'ambito dell'esecuzione dei programmi, solo il Direttore Generale è autorizzato ad approvare per qualsiasi attività o ente del Segretariato, comprese quelle tra agenzie, la creazione di un logo specifico che dovrebbe sempre essere associato al logo dell'UNESCO.

Il Direttore Generale è abilitato ad autorizzare l'uso del nome, acronimo o logo dell'UNESCO in particolare nel caso di patrocinio, nomina di ambasciatori di buona volontà e di altre personalità che promuovono l'Organizzazione e i suoi programmi, come Artisti per la Pace o Campioni di Sport, e anche accordi contrattuali e

partenariati, nonché attività promozionali specifiche, a condizione che in ogni caso il beneficiario utilizzi una frase o un'indicazione di come l'attività o l'ente in questione siano collegati.

Il Direttore Generale può decidere di sottoporre casi specifici di autorizzazione agli organi direttivi.

III.2.1.1 Criteri e condizioni per la concessione del patrocinio dell'UNESCO

Il patrocinio dell'UNESCO può essere concesso a vari tipi di attività, quali opere cinematografiche e altre produzioni audiovisive, pubblicazioni, l'organizzazione di congressi, riunioni e conferenze, l'assegnazione di premi e, inoltre, altri eventi nazionali e internazionali.

Criteri applicabili a tutte le attività patrocinate:

- (i) **Impatto:** il patrocinio è concesso ad attività eccezionali suscettibili di avere un impatto reale sull'istruzione, la scienza, la cultura o la comunicazione, e migliorare in modo significativo la visibilità dell'UNESCO.
- (ii) **Affidabilità:** devono essere fornite adeguate garanzie riguardo ai responsabili (reputazione ed esperienza professionale, referenze e raccomandazioni, garanzie legali e finanziarie) e alle attività previste (fattibilità politica, giuridica, finanziaria e tecnica).

Condizioni applicabili alla concessione del patrocinio:

- (i) Il patrocinio dell'UNESCO è concesso esclusivamente per iscritto dal Direttore Generale.
- (ii) Nel caso di attività nazionali, la decisione relativa alla concessione del patrocinio dell'UNESCO viene presa sulla base di consultazioni obbligatorie con la Commissione Nazionale dello Stato Membro in cui si svolge l'attività e la Commissione Nazionale dello Stato Membro in cui l'organismo responsabile dell'attività risiede.
- (iii) L'Organizzazione e la (e) Commissione (i) Nazionale (i) interessate devono essere in grado di partecipare attivamente alla preparazione e all'esecuzione delle attività in questione.
- (iv) All'Organizzazione deve essere garantito un adeguato grado di visibilità, in particolare attraverso l'uso del suo nome, acronimo e logo.
- (v) Il patrocinio può essere concesso a singole attività o ad attività che si svolgono regolarmente. In quest'ultimo caso, la durata deve essere prestabilita e l'autorizzazione rinnovata periodicamente.

III.2.1.2 Accordi contrattuali

Qualsiasi accordo contrattuale tra il Segretariato e le organizzazioni esterne che implichi un'associazione esplicita con tali organizzazioni (per esempio, nel quadro di partenariati con il settore privato o la società civile, accordi di co-pubblicazione o

coproduzione o contratti con professionisti e personalità che sostengono l'Organizzazione) deve includere una clausola standard che stabilisce che qualsiasi uso del nome, acronimo o logo deve essere approvato preventivamente per iscritto. Le autorizzazioni concesse in base a tali accordi contrattuali devono essere limitate al contesto dell'attività designata.

III.2.1.3 Uso commerciale

La vendita di beni o servizi recanti il nome, l'acronimo, il logo e/o il nome di dominio Internet dell'UNESCO principalmente a scopo di lucro è considerata come "uso commerciale" ai fini delle Direttive. Qualsiasi uso commerciale del nome, acronimo, logo e/o nomi di dominio Internet dell'UNESCO da soli o sotto forma di logo misto, deve essere espressamente autorizzato dal Direttore Generale, in base a un accordo contrattuale preciso.

III.2.2 Protezione

Il Direttore Generale assicura che i termini e le condizioni di patrocinio, la nomina di ambasciatori di buona volontà e altre personalità che promuovono l'Organizzazione, come Artisti per la Pace o Campioni di Sport, nonché accordi contrattuali e partenariati con organizzazioni esterne, siano in linea con le Direttive.

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione di procedimenti in caso di uso non autorizzato o registrazione a livello internazionale del nome, acronimo, logo e/o nomi di dominio Internet dell'UNESCO nelle estensioni generiche (gTLD).

IV. Ruolo degli Stati Membri e le loro Commissioni Nazionali

IV.1 Organi competenti

Le Commissioni Nazionali per l'UNESCO, tranne nel caso in cui un altro organo è stato designato dagli Stati Membri, sono l'organismo competente a trattare a livello nazionale le questioni relative all'uso del nome, acronimo, logo o nomi di dominio Internet dell'UNESCO nelle estensioni o sub-estensioni nazionali (ccTLD), in conformità con le legislazioni nazionali.

IV.2 Diritti d'uso

Le Commissioni Nazionali hanno il diritto di utilizzare il nome, acronimo e logo dell'UNESCO in conformità con le presenti Direttive. In tal caso, il nome, l'acronimo e/o il logo dell'UNESCO sono sempre associati al loro nome e, se lo desiderano, al loro logo specifico. L'uso da parte delle Commissioni Nazionali del logo dell'UNESCO è fortemente incoraggiato.

IV.3 Autorizzazione

Nell'ambito dei programmi intergovernativi, delle reti di programma o del movimento dei Club, dei Centri e delle Associazioni per l'UNESCO, le Commissioni Nazionali, conformemente al loro ruolo di organi di collegamento riconosciuto nell'Atto Costitutivo o gli altri organismi designati conformemente al punto IV.1 di cui sopra, hanno il diritto di autorizzare l'uso del nome, acronimo o logo dell'UNESCO, ma solo sotto forma di logo misto - che deve specificare l'identità del programma o del movimento in questione e deve pertanto essere conforme agli specifici regolamenti degli enti, delle reti o dei programmi indicati. Ciò riguarda, tra l'altro, i comitati nazionali dei programmi intergovernativi, le riserve della biosfera, le scuole associate o le Cattedre UNESCO, nonché i Club, i Centri o le Associazioni per l'UNESCO e i loro organismi nazionali di coordinamento.

Nel concedere il proprio patrocinio alle attività nazionali, le Commissioni Nazionali possono autorizzare le organizzazioni che lavorano nei campi di competenza dell'UNESCO a utilizzare il nome, l'acronimo e/o il logo dell'UNESCO sempre in associazione con il nome delle Commissioni Nazionali e, se lo desiderano, il proprio logo, secondo le disposizioni del punto IV.2 sopracitato.

Lo stesso vale per gli accordi contrattuali e le attività promozionali che intraprendono o svolgono a proprio nome, a livello nazionale.

Le Commissioni Nazionali possono stabilire termini e/o condurre revisioni periodiche relative alle autorizzazioni da esse concesse. Le Commissioni Nazionali hanno il diritto di revocare le loro autorizzazioni.

IV.4 Protezione

Le Commissioni Nazionali, o altri organismi designati in conformità al precedente punto IV.1, sono responsabili delle conseguenze derivanti dalle autorizzazioni da essi concesse.

Per raggiungere gli obiettivi delle presenti Direttive, devono essere prese in considerazione le disposizioni delle legislazioni nazionali e/o della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale.

Il Segretariato e gli Stati Membri, attraverso le loro Commissioni Nazionali o altri organismi designati, dovrebbero strettamente cooperare, al fine di prevenire qualsiasi uso non autorizzato del nome, acronimo, logo o nomi di dominio Internet dell'UNESCO a livello nazionale, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e in linea con le presenti Direttive.

V. Modifica delle Direttive

Queste Direttive possono essere modificate esclusivamente dalla Conferenza Generale.